

LEGGE 9 dicembre 2021, n. 220 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Ai sensi delle normative vigenti, Banca di Piacenza ha adottato idonei presidi procedurali e di controllo per prevenire qualsiasi forma di finanziamento, in ambito creditizio o dei servizi di investimento, verso imprese che svolgono attività che ricadono nell'ambito applicativo della L. 220/2021 del 9 dicembre 2021, conformemente alle Istruzioni pubblicate da Banca d'Italia, Covip, Ivass e MEF a luglio 2024.

La Legge n. 220/2021 ha introdotto il divieto totale di finanziamento delle società italiane ed estere che, direttamente o indirettamente, producono o si occupano del commercio di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo o di parti di esse.

Gli intermediari finanziari sono pertanto tenuti a consultare elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo ed eventualmente ulteriori fonti informative affidabili e aggiornate quali, ad esempio, gli elenchi forniti da data provider, applicando adeguate procedure interne di valutazione secondo un approccio basato sul rischio, prima di dar corso ad operazioni di finanziamento sotto qualunque forma, ed astenendosi dalle operazioni stesse qualora le controparti prenditrici o emittenti di strumenti finanziari risultino esposte al rischio di coinvolgimento in attività vietate dalla Legge 220/2021.